



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 230 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 411 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA SP 7 "REBOSOLA" DAL KM 0+900 AL KM 1+000, IN COMUNE DI CONA. DURATA: DAL 04/09/2025 AL 19/09/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle provincie omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

- locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
 - v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Vista la richiesta del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, acquisita con protocollo n. 59594 del 01/09/2025, intesa ad ottenere, lungo la SP 7 “Rebosola” dal km 0+900 al km 1+000, in Comune di Cona, l’emissione dell’ordinanza per l’istituzione temporanea di un senso unico alternato, necessario all’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza dell’arginatura;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1) l’istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 7 “Rebosola” dal km 0+900 al km 1+000, in Comune di Cona;
- 2) la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 08:30 alle ore 17:30, nel periodo dal 04/09/2025 al 19/09/2025, esclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3) dalle ore 17:30 alle ore 08:30 e durante i fine settimana e giorni festivi, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza;
- 4) dovranno essere comunicati i nomi delle ditte sub-appaltatrici che opereranno nei luoghi oggetto del presente provvedimento, i dati di quest’ultime dovranno essere preventivamente comunicati alla Città metropolitana di Venezia mezzo mail viabilita@cittametropolitana.ve.it, diversamente le imprese appaltatrici non risulteranno autorizzate;
- 5) al Consorzio di bonifica Adige Euganeo di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal

Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (Tavola 65 D.M. 10/07/2002 ivi allegata), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
 - b) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - c) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;
 - d) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 - e) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - f) **essendo la SP7 oggetto di recenti manutenzioni di segnaletica orizzontale e di asfaltatura, il Consorzio si impegna a ripristinare con solerzia eventuali parti che dovessero essere danneggiate durante i lavori;**
 - g) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - h) al Consorzio di bonifica Adige Euganeo di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, lo sfalcio dell'erba, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, all'interno dell'area di cantiere;
 - i) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 6) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
 - 7) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Cona;
 - 8) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
 - 9) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si

rilevassero problemi di traffico;

- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Prando Diego cell.: 348 747 4233;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente